

Da: tribunale.roma@civile.ptel.giustiziacert.it
Inviato: giovedì 19 marzo 2026 12:04
A: isabellamariarinaldi@ordineavvocatiroma.org
Oggetto: COMUNICAZIONE 422/2026/PU10
Allegati: ATT00001.txt, IndiceBusta.xml, Comunicazione.xml,
SENTENZA 284_26.pdf.zip

Tribunale Ordinario di Roma.

--
Comunicazione di cancelleria

Rito: RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Numero di Ruolo generale: 422 - 1/2026
Giudice: CAVALIERE DANIELA

Debitore: BENDIA LUCIA

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: PUBBLICATA SENTENZA CON N. 284/2026
Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 19/03/2026 12:04
Registrato da LEO MARIA CRISTINA

--
Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

Proc. n. 422-1/2026 P.U.



Sentenza 284/2026

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio 307/2026

Liquidazione 31/2026
controllata

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV CIVILE

Nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Angela Coluccio Presidente

Dott.ssa Daniela Cavaliere Giudice rel.

Dott. Francesco Cottone Giudice

Nel procedimento iscritto al n. 422-1/2026 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Lucia Bendia, predisposto con l'ausilio e l'assistenza dell'avvocato Isabella Maria Rinaldi nominato gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'OCC Protezione Sociale Italiana – "Segretariato Sociale di Roma", con atto depositato il 10 marzo 2026 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 10 marzo 2026 e iscritto al n. 422-1/2026 P.U, la Sig.ra Lucia Bendia esponeva quanto segue. Con istanza depositata in data 14 luglio 2025 (Prot. N. 34/2025), presso l'O.C.C. Protezione Sociale Italiana – “Segretariato Sociale di Roma”, aveva chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. In data 19 settembre 2025, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava l'avv. Isabella Maria Rinaldi per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata in data 24 settembre 2025. Il ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio dell'avv. Rinaldi, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.

La Sig.ra Lucia Bendia afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile da sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova causa in una serie di finanziamenti contratti in favore del figlio Mirko, morto suicida nell'anno 2024. Più in particolare la ricorrente deduce di aver svolto attività lavorativa presso Ina Assitalia come categoria protetta, essendo invalida civile perché affetta da sordomutismo.

La ricorrente deduce altresì di essere andata in pensione nell'anno 2010, anche al fine di occuparsi dei suoi due nipoti. Nell'anno 2013 si è separata dal marito, Sig. ~~Mario Mastrogregori~~

Per quel rileva ai fini del presente procedimento, deduce che il figlio ~~Mirko Mastroianni~~ dopo l'avvio di una serie di attività commerciali, poi rivelatesi fallimentari (10 autolavaggi e alcune paninoteche), l'ha indotta a sottoscrivere una serie di contratti di finanziamento (sia come richiedente, sia come garante).

Nel novembre 2024, il figlio ~~Nirko~~ muore suicida, ~~per impiccagione~~, lasciando una esposizione debitoria in danno della ricorrente per circa 100.000,00. Precisa altresì di aver rinunciato all'eredità del figlio, rinuncia effettuata anche dai figli del defunto.

In ordine alla situazione patrimoniale la ricorrente riferiva quanto segue.

La Sig.ra Bendia è titolare del diritto di proprietà, per la quota di $\frac{1}{2}$, di un immobile sito in Roma, alla Via Ernesto Nathan 31, scala A int.17 piano 6, catastalmente identificato al NCEU del medesimo Comune al foglio 807, particella 181, sub 522, Cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie mq 63, rendita catastale euro 632,66), valore effettivo stimato euro 43.594,49. La Bendia dichiara di mettere a disposizione della procedura di liquidazione controllata, la quota parte del ricavato ottenuto dall'eventuale vendita del bene in questione.

Precisa la ricorrente che il suddetto immobile è oggetto di locazione, i cui canoni mensili, su accordo verbale tra i coniugi, vengono attualmente versati interamente al sig. ~~Mario~~ ~~Marino~~, in assolvimento dell'obbligazione del mutuo ipotecario, contratto da quest'ultimo per l'acquisto del bene. La Bendia dichiara in ogni caso di mettere a disposizione della procedura la quota parte del canone in questione.

L'odierna ricorrente non risulta titolare di beni mobili registrati.

La ricorrente è titolare di n. 2 conti correnti: il primo acceso presso la BCC di Roma, con saldo al 31 dicembre 2025 di euro 34,22; il secondo acceso presso Blu Banca, con saldo al 31 dicembre 2025 di euro 1.558,43.

La ricorrente percepisce una pensione netta mensile pari ad euro 2.080,00.

-che con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie - che hanno trovato convalida nella relazione di corredo ex art. 269 comma 2 CCII redatta

- Assistenza procedura Protezione Sociale Italiana Prededuzione euro 5.821,18;
- Tasse automobilistiche e contravvenzioni al CDS - ADER Privilegio- euro 1.5047,26;
- Leasing e finanziamento BMW Bank GMBH Chirografo euro 40.694,00;
- Cessione del quinto Prexta Spa Chirografo euro 30.085,60;
- Finanziamento e carta di credito Compass Spa Chirografo euro 22.643,57;
- Finanziamento Cofidis Spa Chirografo euro 15.871,00;
- Finanziamento Agos Ducato Spa Chirografo euro 5.376,15;
- Prestito al consumo Fidelity Spa chirografo euro 293,90;

Il Gestore della Crisi tenuto conto dei dati Istat anno 2024 indica in € 1.306,42 il reddito mensile medio al di sotto del quale la Sig.ra Bendia verserebbe in stato di povertà.

Sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente ha, quindi, chiesto:

- l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;
- la nomina di un liquidatore dei beni;

-di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. D) CCII, ordinare la trascrizione del decreto;

1.a.

Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria della ricorrente oltre che *'relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269 CCII'* a firma del *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* avv. Isabella Maria Rinaldi.

Negli ultimi tre anni, la Sig.ra Bendia ha percepito: per l'anno 2023, un reddito netto annuale pari ad euro 27.340,74; per l'anno 2024 un reddito pari ad euro 28.328,99; per l'anno 2025, un reddito netto pari ad euro 29.217,82 (cfr. certificazione CUD versata in atti).

2.

Risultando, la residenza stabilita in Roma, in via Filippo Cesare Annessi n. 5, presso l'abitazione della di lei sorella, Sig.ra ~~Teresa Bendia~~, ciò, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. B) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso.

Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento della ricorrente nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dalla Bendia nel ricorso e convalidato dal *'gestore della crisi'* nella propria relazione, dal forte squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, come in detti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato

La relazione redatta dal *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* avv. Isabella Maria Rinaldi, risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente e alla completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.

3.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente.

3.a

Osserva, inoltre, il collegio che devono ritenersi impropri e non pertinenti i riferimenti che sia la relazione OCC che il ricorso, che ad essa si richiama, operano quanto agli importi traibili dalla liquidità di cui il ricorrente potrebbe disporre e che verrebbero messi a disposizione del ceto creditorio, atteso che elemento qualificante la struttura dell'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione, del liquidatore, del complessivo suo patrimonio, in essi inclusi i crediti futuri e per quel che concerne i proventi di attività di lavoro eventuali limitazioni possono essere stabilite solamente dal tribunale in relazione a quanto necessitante per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII. Trattasi, tuttavia di indicazioni che, secondo il noto principio *'utile per inutile non vitiatur'* deve ritenersi non determinino invalidità degli atti cui accedono, tenuto conto della concomitanza di ulteriori risultanze che permettono, come detto, di procedere alle verifiche necessarie per lo scrutinio giudiziale.

Quanto, nello specifico, alla determinazione della quota parte degli emolumenti percipiendi sottratti alla liquidazione perché funzionali a tale esigenza la relativa quantificazione viene rimessa al giudice delegato previa analitica indicazione e prova, da parte del ricorrente, dei pertinenti importi e causali e verifica da parte dell'OCC.

P.Q.M.

Letti gli articoli 268 e seguenti del d. L.vo 12.01.2019 n. 14:

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;

dispone

che, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. F) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.03.2026

Il Giudice relatore

Il Presidente